

Il giorno 23/03/2015 alle ore 17:33:42 (+0100) il messaggio con Oggetto "proposta Bilancio Partecipativo e Regolamento sulla Partecipazione Popolare da parte del gruppo Francavilla Cinquestelle" inviato da "luciano.marziliano@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150323173341.06948.05.1.16@pec.aruba.it

Comune di Francavilla Al Mare

Regolamento per la Partecipazione

Revisione del Titolo IV, Capo I dello Statuto Comunale, in materia di "Partecipazione Popolare e Diritti Civili"

Deliberazione del Consiglio Comunale n....., del

Titolo I

Partecipazione Popolare e Diritti Civili

Principi generali

Articolo 1

Principi generali

Le disposizioni del presente Titolo I, sono rese in attuazione degli articoli 6), 9) e 12) dello Statuto Comunale ed in riforma del Titolo IV, Capo I, del detto Statuto Comunale. Esse sono tese a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare del Comune di Francavilla Al Mare, al fine di giungere all'adozione di decisioni che, incidendo nella sfera pubblica, siano il frutto di scelte ponderate e condivise.

Titolo II

Iniziativa popolare

Articolo 2

Interrogazioni ed interpellanze, petizioni e proposte di deliberazione.

I cittadini, di età **non inferiore a sedici anni**, ovvero le associazioni, ivi comprese quelle che tutelano gli interessi dei consumatori ed i movimenti, i Consigli di Quartiere o Contrada e i comitati, qualunque sia la forma da questi ultimi assunta, possono avanzare all'Ente Comunale, attraverso il Protocollo Generale, a mezzo del servizio postale, ovvero con posta elettronica certificata, interrogazioni, interpellanze, petizioni e proposte di deliberazione motivate, purchè aventi ad oggetto, a pena di loro inammissibilità, questioni che rivestano interesse generale per la collettività. Esse vengono allegate all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ove vengono lette unitamente alla risposta fornita dall'organo competente.

Interrogazioni ed interpellanze

L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta comunale, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'amministrazione, ovvero per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una

decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.

I cittadini, di **età non inferiore a sedici anni**, ovvero le associazioni, **ivi comprese quelle che tutelano gli interessi dei consumatori** ed i movimenti, i Consigli di Quartiere o Contrada e i comitati, qualunque sia la forma da questi ultimi assunta, presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di **cento** sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge, attraverso il Protocollo Generale, a mezzo del servizio postale, ovvero con posta elettronica certificata, indicando, in calce al suddetto testo, l'indirizzo, anche di posta elettronica certificata, presso il quale la risposta va inoltrata. Ove l'indirizzo presso il quale recapitare quest'ultima, fosse omissivo, l'istanza o l'interpellanza presentata sarà dichiarata inammissibile, senza obbligo di motivazione alcuna.

Il Sindaco risponde, per iscritto, alle interrogazioni ed interpellanze popolari, nel termine di **novanta** giorni dal loro deposito, **inviandone il testo al primo dei promotori, nonché al Presidente del Consiglio Comunale**. I termini sono da considerarsi essenziali ed indifferibili. Il Sindaco può dichiarare irricevibile l'interrogazione o l'interpellanza, qualora essa risulti redatta o presentata con modalità difformi da quelle prescritte nel presente articolo, nonché nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze, ovvero l'interrogazione o l'interpellanza sia stata redatta mediante l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive.

Articolo 3

Petizioni

a) **La petizione** assume la veste di una domanda rivolta al Sindaco pro-tempore, all'Organo competente, ovvero al Consiglio Comunale in persona del Presidente pro - tempore, attraverso il Protocollo Generale, a mezzo del servizio postale, ovvero con posta elettronica certificata, con la quale **si espongono le ragioni, adeguatamente motivate, che richiedano la modifica o la revoca dei programmi e degli altri indirizzi operativi, la semplificazioni di procedure, il miglioramento organizzativo dei servizi dell'Ente e di quant'altro incida nella sfera pubblica**. Essa sarà, altresì, tesa a **promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura politica, amministrativa o tecnica su di un argomento rientrante nella competenza dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa**. Essa non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori, ma dovrà, pertanto, rappresentare una mera indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti.

b) La petizione, a pena di sua inammissibilità, deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta da almeno **cento** cittadini, con la chiara indicazione del nominativo e della residenza anagrafica dei presentatori, nonché autenticata nelle forme di legge, od accompagnata da una dichiarazione con la quale i medesimi assumono la responsabilità della autenticità delle firme dei sottoscrittori. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni ed alle dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la

decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta dell'ente comunale, la petizione popolare si intende come rigettata per sua manifesta irricevibilità.

c) Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti od offensivi, nonché quelle prive di motivazione. La competenza a decidere sull'eventuale rigetto della petizione popolare, spetta ad una apposita commissione di valutazione composta dal Segretario Generale e da un Dirigente designato dal Sindaco. Ove quest'ultima non sia stata costituita, le petizioni popolari saranno ritenute sempre ammissibili, con il solo limite dell'utilizzo di termini che non siano sconvenienti od offensivi.

d) Il Sindaco, nonché l'organo competente, sarà tenuto a rispondere sulla petizione per iscritto, entro e non oltre il termine essenziale di **novanta** giorni successivi alla data di sua ricezione. La risposta deve essere inoltrata al primo firmatario della petizione, all'indirizzo da quest'ultimo fornito in quest'ultima.

e) Nell'ipotesi in cui la petizione popolare fosse indirizzata al Consiglio Comunale, nelle forme previste e disciplinate nel presente articolo, il Presidente del Consiglio Comunale in carica, verificatane l'ammissibilità, provvede, tempestivamente, a trasmetterne copia ai Capogruppo Consiliari ed al Presidente della Commissione Consiliare competente, affinché ne prendano conoscenza ed assumano eventuali iniziative in merito. Ove ritenuto opportuno da costoro, il primo firmatario della petizione popolare potrà essere invitato ad illustrare le motivazioni della petizione per una sua migliore e più approfondita disamina. Entro e non oltre il termine di **novanta** giorni dalla presentazione della petizione al Consiglio Comunale, la petizione dovrà essere discussa in Consiglio Comunale e la convocazione di quest'ultimo dovrà essere portata a conoscenza del primo dei firmatari della petizione almeno cinque giorni liberi antecedenti la data della detta adunanza, a pena di inammissibilità di quest'ultima.

Articolo 4

Proposta di deliberazione.

a) La proposta è **un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione, ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi**. Essa assume la forma di deliberazione, affinché possa essere recepita dall'organo competente, all'esito dell'istruttoria.

b) La proposta deve essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente Comunale ed accompagnata da non meno di **cento** sottoscrizioni raccolte nei moduli preparati secondo i modelli predisposti dal Comune e disponibili presso ciascuna sezione dell'ufficio per le informazioni dei cittadini, nonché on-line sul sito istituzionale del Comune. Il testo del progetto deve essere accluso a ciascun modulo, e in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile il titolo del progetto medesimo e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

c) Le sottoscrizioni dei componenti il Comitato promotore dell'iniziativa popolare devono essere autenticate a norma di legge. Le successive sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Francavilla Al Mare. Ciascun modulo deve essere controfirmato da un componente del Comitato promotore, ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni.

d) Il progetto deve essere depositato entro e non oltre tre mesi successivi alla data della prima sottoscrizione autenticata.

e) Sono dichiarate irricevibili le proposte redatte in termini sconvenienti od offensivi. La competenza a decidere sull'eventuale rigetto della proposta popolare, spetta ad una apposita commissione di valutazione composta dal Segretario Generale e da un Dirigente designato dal Sindaco. Ove quest'ultima non sia stata costituita, le proposte popolari saranno ritenute sempre ammissibili, con il solo limiti dell'utilizzo di termini che non siano sconvenienti od offensivi.

e) Il Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del precedente articolo 2, terzo comma, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente commissione consiliare e fissa il termine, non superiore a 2 mesi. entro il quale deve essere concluso l'esame.

Un rappresentante dei Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla commissione, ove ne faccia espressa richiesta con separata istanza ed in sede di deposito della proposta stessa.

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare, entro i 4 mesi dal deposito del progetto.

Articolo 5

Assemblee pubbliche

a) Gruppi di cittadini, associazioni iscritte all'albo, **ivi comprese quelle che tutelano gli interessi dei consumatori**, consigli di quartiere e di contrada, movimenti anche di natura politica, nonché il Consiglio Comunale, possono promuovere assemblee pubbliche con l'intento di giungere ad una più compiuta istruttoria delle materie che investono i diritti e gli interessi della comunità.

b) Le assemblee pubbliche **possono avere ad oggetto la trattazione, anche preventiva, di questioni relative alla fase di predisposizione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani e del traffico, dei servizi pubblici, ovvero problemi economici e sociali di particolare rilievo per la comunità, quali la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute.**

c) L'assemblea pubblica viene richiesta dai promotori mediante l'invio, al Sindaco pro – tempo, di una istanza scritta, completa dell'oggetto della questione di interesse pubblico da trattare, a pena di sua inammissibilità, da inoltrarsi **almeno venti giorni liberi antecedenti la data di svolgimento della detta adunanza pubblica** chiedendo, nel contempo, ove ve ne fosse la necessità e disponibilità, l'uso di un locale comunale per il suo svolgimento.

d) L'assemblea, su istanza dei promotori dell'iniziativa popolare, è convocata dal Sindaco pro - tempore, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, comunicati stampa o pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente comunale, comunque in forma tale da dare la maggiore diffusione pubblica dell'evento.

e) Le assemblee pubbliche indette sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato. Ad esse, possono partecipare tutti i cittadini interessati, i quali potranno intervenire nel dibattito e proporre soluzioni.

f). Un funzionario del Comune, designato dal Segretario generale, cura la verbalizzazione della riunione, riassumendo gli interventi e le proposte. Il verbale, cui vanno allegate le risoluzioni approvate, è trasmesso al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.

Articolo 6

Incontri frazionali e di quartiere

Con le modalità di cui al precedente articolo 5), il Sindaco incontra annualmente i cittadini delle singole frazioni e dei quartieri comunali, per riferire sullo stato di attuazione del programma amministrativo e per consultare direttamente i cittadini residenti.

La giunta comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, definisce il calendario degli incontri.

Articolo 7

Sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari. Democrazia elettronica.

a) Il Consiglio Comunale, nonché l'organo competente, **durante la fase istruttoria del procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può deliberare forme mirate di consultazione degli interessati.**

b) Tali consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.

c) La deliberazione consiliare, che dispone l'indizione della consultazione, ne determina l'ambito, la metodologia e la disciplina.

d) I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco pro – tempore al Consiglio Comunale per le valutazioni e conseguenti decisioni.

e) Il Sindaco pro – tempore può consultare la popolazione anche attraverso l'ausilio di sistemi informatici attivabili nel sito istituzionale dell'ente comunale, rendendo note alla cittadinanza le modalità di accesso e di esercizio del proprio intendimento.

Art. 7

Norma generale

a) Sono previsti referendum propositivi, consultivi ed abrogativi.

b) Gli istituti referendari di cui al precedente comma sono previsti esclusivamente nelle materie di interesse comunale.

c) Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno un (1) mese, nonché i cittadini residenti che abbiano compiuto il **16° anno di età all'atto della presentazione della mozione referendaria.**

Art. 8

Referendum propositivo

a) E' previsto il referendum propositivo su richiesta di **almeno cento cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno un (1) mese, nonchè dei cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età all'atto della presentazione della mozione referendaria.**

Il Comune riconosce all'istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.

b) **Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti materie:**

1. gli atti inerenti la limitazione della tutela di diritti delle minoranze etniche e religiose;

2. qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni normative vigenti;

c) Il referendum può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto, con il solo limite che non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Sindaco.

d). La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, con sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge, deve essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette alla Commissione per i referendum di cui al successivo articolo 13, per le rispettive competenze.

e). Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui contenuti del referendum, la commissione per i referendum decide se la consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 9

Referendum consultivo

a) E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

b) Si fa luogo a referendum consultivo:

1) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

2) qualora vi sia richiesta da parte di almeno **cento elettori**, iscritti nelle liste elettorali da almeno un (1) mese, nonchè dei cittadini residenti che abbiano compiuto il **16° anno di età** all'atto della presentazione della mozione referendaria;

3) il Consiglio Comunale stabilisce, nella prima adunanza utile, i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4). Il referendum è valido, **qualunque sia la percentuale dei votanti**. Il quesito sottoposto a referendum, se accolto, vincola gli organi del Comune.

5. Entro **sessanta giorni** dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente contenuto conforme alla espressione della volontà popolare.

6. Non è ammessa più di una tornata referendaria per ogni anno solare, per un massimo di tre quesiti, o problemi, a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario, fornendo idonee garanzie patrimoniali, oltre alla tornata elettorale che è a carico della collettività.

7. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo :

a. gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo;

b. i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;

c. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;

d. i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;

e. le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.

Art. 10

Referendum abrogativo

- a) Su richiesta di almeno **cento elettori, iscritti nelle liste elettorali da almeno un (1) mese, nonchè dei cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età all'atto della presentazione della mozione referendaria.**
- b) il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
- c) **Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.**
- d) il Consiglio Comunale stabilisce, nella prima adunanza utile, i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- e) **La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata, o respinta, qualunque sia la percentuale dei votanti.**

Art. 11

Disposizioni comuni sui Referendum

- a) Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull'oggetto del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.
- b) Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei Deputati e dei referendum, ove possibile anche con modalità elettroniche.
- c) Possono partecipare alla votazione dei referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali da almeno un (1) mese, nonchè i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età all'atto della presentazione della mozione referendaria.
- d) Non è ammessa più di una tornata referendaria per ogni anno solare, per un massimo di tre quesiti o problemi, a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario, fornendo idonee garanzie patrimoniali, oltre alla tornata elettorale che è a carico della collettività.
- e) Con riferimento ai referendum propositivi ed abrogativi, ove il risultato della consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i successivi cinque anni. La proposta sottoposta al referendum, se positiva, si intende approvata **qualunque sia la percentuale dei votanti.** Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale, è richiesta la partecipazione al voto del 30% degli aventi diritto.

Art. 12

Iniziativa popolare del referendum

I cittadini esercitano l'iniziativa del referendum popolare mediante una richiesta recante non meno di **cento sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.**

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale, ad eccezione degli atti per i quali è eventualmente inammissibile ai sensi dello Statuto Comunale.

Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi cinque anni.

La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di **cento** sottoscrizioni autenticate a norma di legge, deve essere presentata, per il giudizio di ammissibilità, alla Commissione per i referendum, di cui al successivo articolo 13.

I sottoscrittori di cui al precedente comma costituiscono, a tutti gli effetti, il Comitato promotore del referendum.

Art. 13

Commissione per i referendum

Entro trenta giorni dalla prima seduta di ciascun mandato consiliare, il Consiglio Comunale elegge la Commissione per i referendum.

La Commissione per i referendum resta incaricata per tutta la durata del mandato consiliare. Tuttavia i poteri della Commissione sono prorogati fino all'elezione della successiva Commissione.

La Commissione è costituita da **cinque componenti**. Ne fanno parte, di diritto, il Sindaco e il Segretario Generale del Comune. Gli altri tre componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, **attingendo all'elenco dei cittadini residenti non iscritti a partiti o movimenti politici, scelti tra coloro che abbiano spiccate doti professionali attinenti all'incarico da ricoprire.**

Il Consiglio Comunale procede alla nomina dei tre componenti della Commissione con voto segreto e limitato. Ciascun consigliere può esprimere non più di due voti di preferenza.

Il Presidente proclama eletti i tre candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, e procede all'insediamento della Commissione, comprensiva dei componenti di diritto, entro una settimana dalla seduta del Consiglio Comunale.

In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di uno dei componenti elettivi della Commissione, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione elegge un Presidente tra i componenti eletti dal Consiglio comunale.

Il Sindaco assegna alla Commissione, anche in via temporanea, la sede, le attrezzature ed il personale necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Ai componenti della Commissione non è attribuita alcun indennità di presenza od altro emolumenti in ragione della suddetta nomina e partecipazione ai lavori della Commissione.

Art.14

Funzioni della Commissione

La Commissione per i referendum:

- a) giudica l'ammissibilità delle richieste dei referendum ai sensi del precedente articolo 12, secondo e terzo comma;
- b) giudica la regolarità formale della richiesta di referendum e delle relative sottoscrizioni;
- c) su richiesta del Sindaco o di un decimo dei componenti il Consiglio comunale, esprime parere motivato su ogni aspetto del procedimento dei referendum popolari, ovvero delle iniziative popolari di atti, interrogazioni o deliberazioni di cui al presente regolamento;
- d) quando sia stato indetto un referendum comunale, propone al Consiglio comunale uno schema di regolamento per la informazione dei cittadini e per lo svolgimento della campagna referendaria, al fine di promuoverne la completezza, l'obiettività e l'efficacia;
- e) vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari di cui alla precedente lettera "d", informando tempestivamente il Consiglio comunale di ogni eventuale problema;

- f) quando il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto del quesito prima dello svolgimento del referendum, dichiara che il referendum non debba avere più corso se la deliberazione sia nel senso richiesto dal Comitato promotore;
- g) quando la deliberazione del Consiglio comunale, non sia nel senso richiesto dal Comitato promotore, ma tuttavia modifichi l'oggetto del quesito, sentito il Sindaco, assegna al Comitato promotore un termine di dieci giorni per la nuova formulazione del quesito.

Per la validità delle deliberazioni la Commissione deve riunirsi con almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La Commissione delibera sulla ammissibilità della richiesta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione di cui al quarto comma di cui al precedente articolo 12.

La Commissione, quando ritenga che il quesito sia formulato in modo non chiaro ed univoco, tale da non consentire la valutazione degli elettori, invita il Comitato promotore a proporre una diversa formulazione del quesito, assegnandogli un termine di dieci giorni.

In ogni fase del procedimento referendario, il Comitato promotore e il Sindaco possono presentare memorie scritte alla Commissione, e possono essere direttamente ascoltati qualora la Commissione lo ritenga necessario. Nel procedimento referendario non è ammesso l'intervento di altri soggetti.

Le deliberazioni della Commissione sono notificate al Comitato promotore ed al Sindaco.

Art.15

Raccolta delle sottoscrizioni

Il Comitato promotore dei referendum procede alla raccolta delle cento sottoscrizioni tutte autenticate a norma di legge - necessarie per la iniziativa dei referendum quando la Commissione abbia deliberato l'ammissibilità della richiesta.

Entro un mese dalla notifica della deliberazione di ammissibilità, il Comitato promotore deve avviare la raccolta delle sottoscrizioni utilizzando moduli redatti secondo i modelli a tal uopo predisposti dal Comune, e disponibili presso ciascuna sezione dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini. Su ciascuno dei moduli devono essere riportati, in modo chiaro, il quesito referendario e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

Le sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura del Comitato promotore, dell'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Francavilla Al Mare, ovvero da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione nelle liste elettorali.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la Commissione per i referendum con il numero minimo prescritto di sottoscrizioni. La Commissione giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni. Non sono valide le sottoscrizioni raccolte prima dei quattro mesi precedenti alla data del deposito.

Art.16

Svolgimento del referendum

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Sindaco, preso atto delle deliberazioni della Commissione che nel precedente anno solare abbiano attestato la regolarità delle richieste di referendum, indice i referendum collocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra l'1 marzo ed il 30 giugno.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, sentita la Commissione di cui all'art. 13, stabilisce la composizione ed il numero dei seggi elettorali, ferme restando la localizzazione dei medesimi, negli edifici che usualmente li ospitano nelle altre consultazioni elettorali, ove possibile con modalità elettroniche.

Quando, successivamente all'indizione dei referendum, siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni di voto in coincidenza con la data prescelta, il Sindaco, sentiti la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ed i rappresentanti dei Comitati promotori dei referendum, indice i referendum per altra data, nel medesimo periodo di cui al precedente comma, ovvero, in casi eccezionali, per una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre.

Il Sindaco proclama i risultati del referendum, informandone la cittadinanza.

Il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, sottopone al Consiglio Comunale la deliberazione conseguente.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale, quand'anche si discostino in tutto o in parte dall'indirizzo espresso nei referendum popolari, debbono indicare in premessa il riferimento ai referendum medesimi e le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale a discostarsi, in tutto od in parte, dall'esito del referendum.

Art. 17

Referendum promossi dal Consiglio Comunale

Quando il Consiglio Comunale delibera l'indizione di un referendum popolare, **elegge nel suo seno una delegazione di 10 componenti - di cui 4 riservati alla minoranza - che assumerà le funzioni di Comitato promotore per tutta la durata del procedimento referendario.**

In relazione all'oggetto, il Consiglio Comunale può deliberare l'indizione del referendum anche limitatamente ad una o più circoscrizioni comunali. In tal caso sono ammessi al voto solo gli aventi diritto residenti nel territorio indicato.

la deliberazione di indizione dei referendum non può essere revocata, salvo che il Consiglio comunale deliberi nel merito dell'oggetto del quesito referendario.

Si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni contenute nel presente Titolo.

Art. 18

Accesso alle strutture e ai servizi

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale ed ai Consigli Circoscrizionali le sale di cui dispone il Comune, utilizzabili per iniziative pubbliche promosse da associazioni senza fine di lucro, organizzazioni del volontariato, forze politiche ed organizzazioni sindacali o professionali o da almeno 50 cittadini. L'elenco delle sale, comprensivo delle loro caratteristiche tecniche e degli orari di disponibilità, è trasmesso a tutte le sezioni dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini.

L'utilizzazione delle sale da parte dei soggetti di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta scritta presentata al Sindaco da parte del legale rappresentante dell'associazione, o dal primo firmatario del gruppo dei richiedenti, con l'indicazione della data, dell'orario e del tema dell'iniziativa.

L'utilizzazione delle sale è gratuita.

L'utilizzazione delle sale non può essere concessa quando il tema o comunque le caratteristiche dell'iniziativa proposta siano in evidente contrasto con i principi della Costituzione.

Il Sindaco, quando ritenga di non dover concedere l'utilizzazione di una sala, per ragioni tecnico-organizzative, ovvero per i motivi di cui al precedente comma, ne informa immediatamente i richiedenti ed il Consiglio Comunale.

Art. 19

Consulte

Il Consiglio Comunale può **istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore, o che rappresentano particolari categorie di cittadini.**

Il Consiglio, con la delibera istitutiva, provvede ad individuare i requisiti generali per accedere alla consulta, al fine di garantirne l'adeguata rappresentatività.

Il Sindaco provvede agli adempimenti necessari per la prima convocazione della consulta. In tale seduta la consulta procede all'approvazione di un proprio regolamento interno e all'elezione di un coordinatore.

Le consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse:

- a) esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- b) possono sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;
- c) possono esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio comunale, trasmettendoli al Presidente del Consiglio medesimo;
- d) si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro;
- e) possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse;
- f) promuovono il coordinamento tra le consulte eventualmente istituite dalle Circoscrizioni per il medesimo settore.

Art. 20

Osservatori permanenti

Gli osservatori permanenti sono **organismi ausiliari istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale per acquisire informazioni e valutazioni specifiche su singoli problemi o su particolari aspetti della vita sociale, civile, economica o culturale della città.**

I componenti degli osservatori sono nominati dal Consiglio Comunale e decadono con lo scioglimento del Consiglio medesimo.

Art. 21

Forum

Il Consiglio Comunale, anche su richiesta delle consulte, **può promuovere l'organizzazione di forum pubblici per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari dei servizi pubblici locali.**

La deliberazione consiliare deve indicare il tema del forum, le categorie ed i settori della popolazione interessati, gli amministratori che dovranno essere presenti, le modalità attraverso cui i cittadini, singoli o associati, potranno intervenire o presentare proposte o istanze.

Art. 22

Relazioni sindacali

Il Comune promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali con tutte le componenti del personale dipendente dell'Amministrazione e delle aziende speciali.

La Giunta Comunale, di concerto con le organizzazioni sindacali delle diverse categorie del personale dipendente, promuove annualmente la conferenza di organizzazione dell'Amministrazione, al fine di favorire il costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e degli uffici del Comune, grazie al confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e con le associazioni e movimenti che abbiano per fine la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici.

Art. 23

Relazioni sugli Istituti di partecipazione

Il Sindaco, entro il 31 dicembre di ciascun anno, **presenta al Consiglio Comunale una relazione sul rendimento degli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento.** La relazione viene resa pubblica attraverso il sito comunale ed è a disposizione presso tutte le sezioni dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini.

Il Consiglio Comunale esamina la relazione del Sindaco nel corso di una apposita sessione.

Art. 24

Disposizioni transitorie

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco predispone i modelli di cui all'articolo 15, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**TITOLO III
CONSIGLI DI QUARTIERE E DI CONTRADA**

Art. 25

Ruolo dei Consigli di Quartiere e di Contrada

Il Comune di Francavilla Al Mare, riconosce i quartieri e le contrade quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione di problemi di comune interesse per la popolazione rappresentata. Il Comune riconosce alle stesse entità un ruolo di monitoraggio e di stimolo rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale, in relazione al territorio di rispettiva competenza, nonché la facoltà di organizzare attività ricreative, culturali e folkloristiche che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle contrade.

Art.26

Individuazione geografica dei Quartieri e delle Contrade

Si individuano, sul piano geografico, i Quartieri e le Contrade descritti ed identificabili nelle planimetrie allegate che fanno parte integrante ed inscindibile del presente Regolamento, individuabile come Allegato "A"

Art.27

Partecipazione

I Quartieri e le Contrade di cui all'allegato "A", **partecipano alla vita amministrativa e democratica della Città tramite rappresentanti liberamente eletti al loro interno dai cittadini residenti secondo le modalità descritte nei successivi articoli.**

Art.28

Scopi

Gli scopi che persegue il Consiglio di Quartiere, o di Contrada, sono i seguenti:

Promuove e propone all'Amministrazione Comunale, iniziative volte alla gestione e/o al controllo di servizi e/o di strutture aventi rilevanza per il territorio di competenza del Consiglio quali gestione verde pubblico, parchi, controllo del traffico in prossimità di scuole, gestione e/o controllo dell'igiene ambientale, gestione di piccole strutture ricreative e/o di parcheggi, ecc..

Promuove ed organizza, altresì, attività ed iniziative di carattere ricreativo-culturale in occasione di festività o ricorrenze legate all'ambito territoriale che rappresenta.

Nei casi sopra descritti, l'Amministrazione Comunale potrà partecipare alle predette attività anche con interventi di sostegno economico, secondo le modalità ed termini di cui ai vigenti regolamenti.

Promuove il dibattito sui temi e sui problemi anche di natura sociale del proprio territorio e li rappresenta alla Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco p.t., mettendo così la stessa in condizione di assumere le proprie decisioni e di attivarsi presso altri organismi competenti.

Art.29

Organi

Gli organi rappresentativi dei Quartieri e delle Contrade, sono i seguenti:

l'Assemblea di Quartiere o di Contrada;

il Consiglio di Quartiere o di Contrada;

il Presidente del Consiglio di Quartiere o di Contrada;

Art.30

Assemblea

L'Assemblea del quartiere o della contrada è **costituita da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune aventi la residenza negli ambiti territoriali così come definiti dal presente Regolamento.** Al fine di nominare il Consiglio di Quartiere o di Contrada, il Comune, in persona del Sindaco p.t., convoca la prima seduta dell'Assemblea, **entro i 180 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, assicurando idonee forme di convocazione degli aventi diritto e di pubblicizzazione della stessa.**

All'Assemblea partecipa un funzionario del Comune, individuato con apposita determinazione il quale, oltre ad esercitare le funzioni di Segretario, dà l'avvio ai lavori per la nomina del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita alle ore e nel giorno stabiliti dal Comune, presso la sede della convocazione, qualora risulti presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Decorsi inutilmente 30 minuti dall'ora di convocazione, l'Assemblea è costituita dagli aventi diritto al voto che risultano presenti a quell'ora.

L'Assemblea, così costituita, come primo atto elegge, al suo interno, il Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto, per acclamazione, tra i cittadini presenti membri dell'Assemblea stessa al solo fine di presiedere la seduta.

In nessun caso è ammesso il voto per delega.

Nel caso in cui non si riesca ad eleggere il Consiglio da parte di una Assemblea di Quartiere o di Contrada, la Giunta Municipale riconvocherà la stessa d'ufficio, per tale adempimento, entro i 30 giorni successivi alla prima convocazione di cui al presente articolo.

Art.31

Elezione del Consiglio di Quartiere e di Contrada.

Il Consiglio di Quartiere e di Contrada è formato da **11 consiglieri**, salvo quanto previsto dal comma 8.

L'Assemblea procede alla elezione del Consiglio del Quartiere o della Contrada con **votazione in forma segreta; a detta votazione hanno diritto di partecipare tutti i componenti l'Assemblea, residenti nel Quartiere/Contrada, presenti alla seduta i quali hanno, anche, la facoltà di autocandidarsi per ricoprire la carica di Consigliere.**

Prima che abbiano inizio le votazioni, è ammesso l'intervento dei candidati per esporre il rispettivo programma, per un tempo non superiore ai 3 minuti.

In nessun caso è ammesso il voto per delega.

Possono essere espresse fino ad un massimo di tre preferenze.

Sono eletti consiglieri i primi 11 elettori che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze è proclamato consigliere il più anziano di età.

Nel caso in cui l'Assemblea non riesca ad eleggere il numero dei consiglieri previsti dal comma 1) del presente articolo, il Consiglio, comunque, si intende validamente costituito se il numero dei consiglieri eletti **non è inferiore a 7.**

Qualora il numero dei consiglieri sia inferiore a 7, il consiglio si intende non eletto e la Giunta Municipale riconvocherà l'Assemblea d'ufficio, per tale adempimento, entro i 30 giorni successivi.

Il Presidente dell'assemblea, per il tramite del segretario, trasmette al Comune, entro i 10 giorni dalla elezione, i verbali di elezione del consiglio di quartiere o di contrada ed attesta la legittimità dei componenti eletti ad operare in rappresentanza del quartiere o della contrada.

Art.33

Funzionamento del Consiglio di Quartiere e di Contrada

Il consiglio di quartiere e di contrada, è convocato dal Presidente secondo le modalità stabilite dal consiglio nella seduta in cui viene eletto il Presidente.

Il consiglio di quartiere decide, al proprio interno, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

Risponde del suo operato all'Assemblea che lo ha eletto e mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art.34

Presidente e vice-presidente

La seduta del consiglio di Quartiere e di contrada per la nomina del presidente e del vice-Presidente, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, o da un suo delegato.

Il consiglio di Quartiere o di contrada, elegge al suo interno il presidente del consiglio e il vice presidente con votazioni palesi e distinte, sulla base di una mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri eletti e depositata presso la sede comunale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Risultano eletti presidente e vice-presidente, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano.

Ad elezione avvenuta, il Presidente del Consiglio Comunale provvederà a trasmettere, entro dieci giorni, i verbali alla Giunta Municipale che ne prenderà atto attraverso apposita deliberazione.

Alla riunione sarà presente, in qualità di Segretario verbalizzante, un funzionario del Comune.

Qualora nel corso del mandato, il consiglio rimanga privo, per qualsiasi causa, del presidente o del vice - presidente, elegge nel suo seno un nuovo presidente o vice-presidente.

L'elezione, comunque, deve avvenire alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, o di un suo delegato, che attesta la regolarità della convocazione e della elezione. Il verbale della riunione deve essere trasmesso a cura del segretario, entro dieci giorni, alla Giunta che prenderà atto della elezione attraverso apposita deliberazione.

Art. 35

Ineleggibilità - Incompatibilità - Dimissioni

Non sono eleggibili a consiglieri **coloro che ricoprono la carica di Sindaco, di Assessore, di Consigliere Comunale; non sono eleggibili a presidente e a vice-presidente, i dipendenti del Comune.**

Le condizioni di cui sopra sono cause di incompatibilità durante il mandato di consigliere di quartiere e di contrada.

Il presidente, il vice-presidente, i consiglieri possono, nel corso del mandato, rassegnare le proprie dimissioni, indirizzandole al rispettivo Consiglio di Quartiere o di Contrada, il quale ne prende atto in apposito verbale e comunica le proprie decisioni alla Giunta Comunale, la quale provvederà alla surroga con i candidati non eletti, seguendo l'ordine delle preferenze, dalle maggiori alle minori.

Art.36

Funzioni del presidente.

Il presidente, di concerto con gli altri membri, **promuove, coordina e dirige l'attività del consiglio ed invia all'Amministrazione Comunale i pareri consultivi richiesti e le proposte autonomamente formulate dal Consiglio medesimo.**

Il presidente è tenuto a dare idonea e tempestiva comunicazione della convocazione del Consiglio ai membri dello stesso, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nelle forme idonee ritenute più opportune al raggiungimento della piena conoscenza di quest'ultima.

Art.37

Durata in carica dei Consigli - Decadenza

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri, si procede alla loro surroga attingendo dall'elenco dei non eletti fino al suo esaurimento.

I Consigli di Quartiere e di Contrada nominati, **durano in carica fino alla fine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli.**

Il Consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale, sempre che il numero dei Consiglieri non sia inferiore alla metà (arrotondato per eccesso) dei Consiglieri eletti.

Qualora nel corso del mandato, il numero dei membri dovesse risultare inferiore alla metà (arrotondato per eccesso) dei Consiglieri eletti, si procede ad una nuova elezione del Consiglio, con le modalità di cui all'art.31 del presente Regolamento.

Qualora il Presidente o il Vice-Presidente o un consigliere, senza giustificato motivo, risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio regolarmente convocate, il componente decade. Tale circostanza deve essere comunicata alla Giunta per le proprie decisioni in merito.

Art.38

Coordinamento dei Consigli

Il Coordinamento dei Consigli di Quartiere e di Contrada, **è composto dai presidenti e dai vice presidenti e svolge le proprie attività, autodeterminandone modalità e tempi.**

Il Coordinamento può designare, al suo interno, un rappresentante che rimane in carica 30 mesi e non può essere rieletto.

Tra i compiti del rappresentante, sono da annoverarsi, fra l'altro, **la discussione e l'esame delle problematiche dell'intera città, nonché la indicazione delle priorità negli interventi da proporre all' Amministrazione Comunale.**

A tal fine, **entro il mese di novembre di ogni anno**, la Giunta, in preparazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, programma almeno un incontro con il coordinamento, **anche in attuazione del bilancio partecipativo**, con l'obiettivo di raccogliere l'indicazione delle priorità anzidette.

Il Coordinamento dei Consigli può chiedere di inserire argomenti all'ordine del giorno della Giunta Comunale e di ogni Consiglio di Quartiere e di Contrada.

Funge da Segretario verbalizzante un membro del Coordinamento.

Art.39

Attribuzioni

Ai fini del funzionamento dei Consigli di Quartiere e di Contrada, **il Comune consentirà l'utilizzo di locali di sua proprietà in forma del tutto gratuita, in modo tale da garantire, agli stessi, la possibilità di riunirsi e di espletare al meglio la propria attività.**

Il Sindaco individuerà all'interno della struttura comunale una **unità funzionale** cui sarà attribuito il compito di tenere i rapporti con i Presidenti dei Consigli di Quartiere e di Contrada ed assicurare il collegamento tra questi e gli organismi dell'Amministrazione Comunale e dell'apparato burocratico, in particolare, la predetta unità funzionale dovrà:

- mettere a disposizione dei presidenti, tutte le informazioni e i documenti richiesti, relativi all'espletamento delle proprie funzioni;
- provvedere ad avviare i procedimenti sulle problematiche e sulle proposte avanzate;
- informare ed aggiornare i presidenti dei Consigli sull'iter degli specifici procedimenti;
- sollecitare gli uffici interessati a provvedere a fornire le relative risposte, anche se negative, nei termini di legge;
- fare da tramite con Enti o soggetti terzi all'Amministrazione Comunale, qualora i problemi posti investano le competenze di questi ultimi.

Degli argomenti trattati, di cui sopra, verranno informati i relativi Assessorati di competenza, nonché la Giunta Municipale.

Art.40

Ricorsi

Eventuali ricorsi sullo svolgimento delle procedure, **saranno esaminati e risolti dal Consiglio Comunale con immediatezza nella prima adunanza utile, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.**

Al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari, vengono comunicati tutti gli atti concernenti le convocazioni dei comizi elettorali, le nomine, ed i ricorsi relativi allo svolgimento delle stesse procedure.

Art. 41.

Nomine.

Le nomine effettuate dal Consiglio Comunale, devono, in ogni caso, rispettare quanto stabilito dalla normativa in vigore in tema di incompatibilità e inconfiribilità presso le P.A. (D.Lgs. 39/2013) e garantire, nel contempo, il rispetto dei principi e delle disposizioni sulla parità di genere (cfr. L.125/2012).

P.S.: La L. 191/2009 (Finanziaria 2010), all'art. 2, comma 186, come modificato dal D.L. 2/2010, convertito con modifiche in L. 42/2010, indica la soppressione della figura del difensore civico tra le misure che i Comuni sono tenuti ad adottare, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica.